

-1-

Adunanza 11 marzo 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi: sono presenti i Consiglieri Terando e Beneduce, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Dilazione di pagamenti in relazione a mutui per costruzione di case popolari.

Il Direttore Generale riferisce che, con atto 30 Novembre 1909 a rogito Reinaldi, i Signori Scarlatti Ubaldo e la Sala Ferraro Alberto, soci della Cooperativa fra gli impiegati delle Pubbliche e Private Amministrazioni di Roma, con hanno colla Cassa Mutua Pensioni di Torino due distinti mutui individuali, con separata garanzia ipotecaria, rispettivamente di lire 20.000 e di L. 7.500, da estinguersi nel termine di 25 anni a datare dal 30 Novembre 1909, mediante pagamenti trimestrali posticipati comprensenti gli interessi nella ragione del 4.25%, netto da imposte, e quota di ammortamento.

I Signori Scarlatti e La Sala, rimasti in arretrato il primo delle rate scadute al 31

Agosto ed al 30 Novembre u.s. in complessive lire 651,36 e l'altro della rata scaduta al 30 Novembre p.p. in lire 122,13 hanno inoltrato ciascuno per proprio conto istanza per ottenere una dilazione al pagamento dei loro debiti, basandosi su particolari clausole del contratto di mutuo ed adducendo speciali oneri da essi incontrati per la riparazione delle case sulle quali gravano le ipoteche a garanzia dei singoli mutui. Più specificamente il Sig. Scarlatti ha richiesto di pagare le due rate anzidette alla fine della guerra attuale ed in tutti i casi non oltre il 1° luglio 1917, giustificando tale domanda con la produzione di un conto saldato di L. 950 per riparazioni straordinarie urgenti dovute eseguirsi nel suo villino.

Da parte sua, il Sig. La Sala ha fatto istanza che gli venga concesso di eseguire il pagamento delle 4 rate trimestrali, l'una già scaduta il 30 Novembre 1915 e le altre 3 da scadere rispettivamente il 29 febbraio, il 31 maggio ed il 31 agosto corrente anno, in totali L. 488,52, con i relativi interessi a scalare, negli otto trimestri successivi a decorrenza dal 30 Novembre 1916 e cioè dalla scadenza della rata in cui dovrà riprendere gli

ordinari pagamenti.

Ed a giustificazione della sua domanda ha prodotto una dichiarazione del tecnico della Cooperativa di cui è socio dalla quale risulta che per rimettere il suo villino in normali condizioni di stabilità, ora gravemente compromessa per sovraccaricate lesioni, sarà necessaria una spesa dalle 5 alle 6 mila lire.

Per l'esame di merito delle domande di cui trattasi conviene anzitutto tener presenti le disposizioni del contratto di mutuo alle quali si appoggiano gli istanti, qui appresso riportate:

- Art. 6° -

"Tutti i pagamenti dovranno essere fatti dai mutuatari alla Sede in Roma della Cassa Mutua Pensioni di Torino e non potranno essere ritardati di oltre un semestre e durante tale epoca decorreranno sulle somme da pagarsi gli interessi commerciali..."

Orf

- Art. 7° -

"L'inadempienza al pagamento oltre il detto termine darà diritto alla Cassa sovversiva di ottenere ipso iure la rescissione del presente contratto in confronto del mutuatario o dei mutuatari morosi e di procedere a norma di legge per la



istituzione del residuo capitale mutuato per il rimborso degli interessi e delle spese in virtù della sola copia esecutiva di questo istruimento.

— Art. 8° —

Per altro è in facoltà della Cassa Mutua delle Pensioni di accordare per giustificati motivi dilazioni ai mutuatari morosi non oltre il limite però di un anno.

Sulle somme per le quali viene accordata la dilazione decorreranno fino al giorno del pagamento gli interessi commerciali.

Considerato pertanto che le soprariscritte clausole contrattuali già amettono che i mutuatari possono ritardare di un semestre i versamenti con il pagamento degli interessi commerciali e prevede inoltre che l'ente mutuante possa aderire ad una ulteriore proroga, sempreché non si oltrepassi complessivamente l'anno;

Ritenuto inoltre che nei due casi di cui trattasi non vengono soltanto genericamente invocate le difficili attuali condizioni dell'economia nazionale, ma si adducono a giustificazione particolari aggravii sopportati o da sopportarsi dai mutuatari per circostanze accidentali, e cioè la sopravvenuta necessità di riparazioni straordinarie

ai villini, per la costruzione dei quali i mutui sono stati accordati; sembra potersi esaminare la opportunità di concedere le richieste dilazioni, sempre però entro il limite massimo di un anno, e con l'obbligo da parte dei mutuatari di saldare i rispettivi loro debiti arretrati con l'aumento degli interessi commerciali a scattare in un congruo numero di eguali rate trimestrali da portarsi a maggiorazione delle normali rate di ammortamento del mutuo a partire da quella immediatamente successiva all'anno di proroga.

Il Comitato, sentite le Comunicazioni del Direttore Generale, delibera che ai Signori Scarlatti e La Pala sia accordata la richiesta dilazione, a norma dell'art. 8 del contratto di mutuo.

Def

2. - Giudizio di espropriazione contro l'avvocato Lo Presti.

Il Direttore Generale, ricordando ~~le~~ le comunicazioni già fatte nella adunanza del 17 febbraio u. s., relativamente al giudizio di espropriazione in corso contro l'ass. Vincenzo Lo



Presti socio della Cooperativa "Igea", riferisce che nella pubblica udienza del 23 febbraio predetto presso il locale Tribunale, l'incanto per la vendita del villino di proprietà del nominato Lo Presti è andato deserto.

Il Tribunale ha ordinato la rimozione del bando ed ha fissato il nuovo incanto per l'udienza del 1° Maggio p.v. col ribasso di due decimi sul prezzo di stima di L. 85348,50.

Per tale modo il prezzo in base al quale si procederà al nuovo incanto rimane ridotto a L. 68.278,80, mentre il credito dell'Istituto che nell'aprile 1915 e cioè all'epoca dell'intimazione del pucetto immobiliare già ascendeva a L. 64.709,60, è ora salito cogli interessi di mora a L. 69.400,53, oltre le spese del giudizio che ammonteranno ad una somma non certo lieve.

Qualora pertanto anche il nuovo esperimento di asta andasse deserto conviene esaminare e decidere circa la opportunità che l'Istituto si renda aggiudicatario dello stabile, tenuto presente che detto mutuo il quale, come si disse, importa attualmente un avere verso lo Presti di lire 69.400,53, fra capitale ed interessi, fu però assegnato all'Istituto per minor valore in

£. 55.059.58, con una svalutazione cioè, al momento dell'assegnazione, di £. 11.946.85 somma questa che figura nel fondo di riserva a garanzia delle attività varie da liquidare.

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale.

3. - Mutuo Cassa Pensioni - Società Cooperativa "Minerva".

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente, in adunanza del 13 febbraio u.s., esaminata la domanda della Cooperativa "Minerva", per un accanto di £. 50.000 sulle somme disponibili a carico del mutuo di un milione accordatole dalla Cassa Mutua Pensioni per costruir villeggi su terreni situati in contrada Monteverde, considerato immanente tutto che il termine utile per il compimento delle costruzioni, da sovvenzionare col detto mutuo sarebbe scaduto, ma che il R. Commissario liquidatore della Cassa Pensioni, aderendo a richiesta della Cooperativa, aveva consentito in massima a pro-rogarlo fino al 10 Maggio 1917, nella intesa che tale modificazione di patti sarebbe stata oggetto

Ch



di apposito contratto; ma tale contratto non è stato stipulato, sicché può dubitarsi che il consenso di massima del Dc. Commissario vincoli l'Istituto Nazionale. Avuto poi riguardo alle condizioni difficili del momento, per nuove costruzioni, e considerato che non si avevano elementi sicuri per giudicare della situazione economica della Cooperativa Mercuria, il Comitato, riconoscendo la convenienza di ulteriori indagini ed accertamenti in proposito, sospende di deliberare.

In seguito a ciò, riferisce il Direttore Generale, furono in via riservata chieste informazioni alla Banca d'Italia, la quale ha comunicato che il capitale sottoscritto della Cooperativa è di Lire 160.000, che la Società aveva acquistato a buone condizioni i terreni in contrada Monteverde, ottenendo sovvenzioni ipotecarie dalla Cassa Pensioni, ma poi gli appaltatori delle costruzioni o hanno avuto rovesci o hanno usato pretesti per litigi; che la Società ha dovuto d'altronde incontrare forti impegni per la costruzione delle strade, e che da ultimo dovette subire una crisi per il mutamento della Presidenza.

Occorre ora che l'Istituto decida circa la richiesta somministrazione di fondi ed il mantenimento

dello impegno in massima assunto dal Co. Commissario per la proroga del termine utile al compimento delle costruzioni. Il Direttore Generale aggiunge che nel frattempo la Cooperativa, con lettera del 4 corrente, ha comunicato che il suo Ufficio Tecnico si tiene a disposizione dell'ingegnere perito dello Istituto per le stime dei lavori già compiuti, lasciando con intendere che il loro importo ha già raggiunto la somma di lire 50000, minimo delle somministrazioni statali stabilito dall'articolo 3° del contratto 16 Maggio 1913.

Il Comitato sentite le comunicazioni del Direttore Generale, delibera di rinviare ogni decisione, in attesa che il Direttore stesso promuova sull'argomento il parere del Co. Avvocatura Centrale Generale.

Chj

4. Concessione di Montui per costruzione di case operaie.

Il Direttore Generale riferisce che, in conformità alle definitive deliberazioni adottate dall'On. Consiglio di Amministrazione nella sua adunanza del 14 febbraio u. s. sono state richieste al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio



cio le opportune informazioni sugli Istituti autonomi e Società Cooperative per case popolari o economiche, rispetto a cui si è in massima stabilità potersi ripartire negli importi previamente fissati il fondo destinato per gli anni 1916 e 1917 alle operazioni di mutuo a sensi della legge 8 aprile 1915 N° 507 e delle relative norme di esecuzione.

Il detto Ministero ha risposto con nota 8 corrente mese N° 5329/5585, dichiarando che tanto gli Istituti per case popolari di Roma e Livorno, quanto le Società Cooperative indicate dall'Istituto, fatta eccezione della Società Cooperativa fra gli impiegati dello Stato per la costruzione di case economiche con sede in Avellino, risultano legalmente costituite.

E poiché lo stesso Ministero non fornisce altre notizie nei confronti degli accennati Enti e Società Cooperative che possano dar motivo a soprassedere dalle operazioni di cui è caso, occorre che il Comitato avvisi se possano essere avviate le occorrenti concrete trattative nei sensi tracciati dalla ricordata deliberazione Consoliana, effettuata per ora, beninteso, la Cooperativa fra gli impiegati di Avellino, per difetto di sua legale costituzione, e sempre quando, nei particolari:

riguardi della Cooperativa "Apulia", i risultati della ispezione del Ministero di cui si andra a prendere conoscenza, non siano tali da escludere la convenienza di entrare in rapporti con la Societa medesima.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, considerando che le notizie fornite dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio non sono complete, giudica opportuno che siano domandate ulteriori informazioni alla Banca d'Italia, su tutte le Societa' Cooperative onde trattasi, prima di avviare trattative con alcuna di esse, escludendo ad ogni modo la Societa' fra gli impiegati di Avellino.

DN

5. Proposta per acquisto di terreno in Palermo.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la offerta fatta dal principe di Galati, di Palermo, per la vendita allo Istituto di un terreno di sua proprieta in posizione molto centrale in quella citta, per la costruzione di un edificio ad uso della Agenzia dello Istituto,



Il Comitato delibera che si risponda all'offerente che per ora l'Istituto non ha il proposito di costruire il detto edificio, e che quindi la sua offerta non può essere presa in considerazione.

6. Proposta di cessione di immobile in Roma per costituzione di rendita vitalizia su due teste.

Il Direttore Generale ricorda come il Comitato Permanente, in adunanza 15 febbraio u. s. lo autorizzava a procedere a mezzo di un tecnico alle opportune indagini per accertare le condizioni e il valore di uno immobile posto in Roma, Prati di Castello, che era stato offerto in cessione per costituzione di una rendita vitalizia su due teste.

Dalla relazione presentatagli il 3 Marzo dall'Ing. De Gaetani, incaricato della perizia, risulta che il fabbricato dà un reddito lordo di L. 55.380, da cui dedotte per tasse, spetti e imprevisti, manutenzione, amministrazione, spesa per portiere, illuminazione e assicurazioni, L. 21.238 (40,10%) residua un reddito netto di lire 34.142 al quale, in base al saggio del 5%, corrisponde un valore capitale di lire 678.840.

Osserva il Direttore Generale che il saggio di capitalizzazione adottato, pur tenendo conto dei maggiori redditi che, secondo le relazioni, potrebbero ricavarsi dal fabbricato, sembra essere troppo basso, data la media attuale dell'interesse del denaro, e data soprattutto la circostanza che le finzioni tendono indubbiamente al ribasso. Egli ritenebbe pertanto che l'affare potesse trattarsi solo qualora il reddito netto risultante dalla finna De Gaetani venisse capitalizzato in base a un saggio più elevato di interesse, cioè del 7 1/2, nel qual caso il prezzo da attribuire all'immobile discenderebbe a Lire 487.742 o, in cifra tonda a L. 488.000. Solo in base a tale prezzo, al netto di tutte le spese di atto ed accessori, comprese quelle per l'estinzione degli oneri ipotecari esistenti sull'immobile, eoli ritenebbe opportuno l'accoglimento dell'operazione di cui trattasi.

Orj

Il Comitato approva le conclusioni del Direttore Generale, autorizzandolo ad avviare le trattative sulla base del saggio di capitalizzazione del 7 1/2.

7. - Memo all'Ing. Franco.

Il Direttore Generale riferisce che sino dal



31

31 Marzo 1915 il Re. Commissario liquidatore della Cassa Mutua Pensioni di Coirino avvertiva la Cooperativa Igea che sul villino ultimato del Socio Ing. Franco poteva fare l'assegnazione individuale di mutuo per L. 60.666.- in base alla perizia definitiva compilata dall'Ing. Dell'Olivo, e conseguentemente invitava la Cooperativa medesima a rimettere lo schema di contratto con la tavola planimetrica ed il piano di ammortamento.

Senonché l'Ing. Franco non si volle prestare alla stipulazione del mutuo individuale sulla base di detta somma, corrispondente precisamente ai  $\frac{2}{3}$  del valore periziato del villino in L. 91000.- adducendo che la stima era stata compiuta con criteri troppo rigidi e non conformi a quelli seguiti in altre simili valutazioni, e che inoltre non era stato tenuto conto di una zona di terreno facente parte della sua proprietà e neppure nella esenzione quindicennale della imposta fabbricati.

Per quanto a tenore di contratto le perizie del tecnico di fiducia dell'Ente mutuante sono insindacabili da parte del mu-

tutario, si ritenne opportuno chiedere qualche chiarimento all'Ing. Dell'Olio circa le enunciate eccezioni riprodotte dal Direttore Generale della Cooperativa Igea nell'archivia lettera 10 gennaio u.s.

Il detto Ingegnere, aderendo al desiderio espressogli, col rapporto 19 febbraio u.s., ha dichiarato che effettivamente non era stato tenuto conto nella perizia della piccola zona di terreno sopraccennata, ma che trattandosi di relitto poco utilizzabile, esso non poteva che lievemente influire sul valore della proprietà Franco.

Lo stesso tecnico ha soggiunto che maggior consistenza presentava invece l'altra eccezione relativa al temporaneo onere della imposta fabbricati, sebbene egli abbia per criterio costante trascurato di tener calcolo di tale beneficio rispetto alle operazioni di mutuo a lunga scadenza, concludendo pertanto che se si volesse nondimeno valutare questo beneficio, ne sarebbe risultato un aumento di L. 7250 nel giusto prezzo attuale dell'immobile, il quale sarebbe quindi salito da L. 91.000 a L. 98250.

Comunque l'Ing. Dell'Olio ha fatto per

(10)



sente che il valore di L. 91.000 da lui assegnato alla proprietà Franco era stato stabilito con la prudenza e rigore da lasciare ancora sufficiente garanzia all'Istituto sovventore, qualora per particolari ragioni di opportunità, l'Istituto credesse di elevare il mutuo sulla base dell'indicato aumento di salutarione a L. 98.250.

Dato che i due terzi di tale somma corrisponderebbero a 65.500, occorre decidere se allo intento di affrettare la sistemazione di tale mutuo individuale con l'Ing. Franco ed avuto riguardo alle assicurazioni ricercate dal nostro perito, sia il caso di consentire che l'assegnazione del mutuo medesimo possa essere aumentata se non sino alle lire 70 mila richieste, entro il limite delle accennate lire 65.500.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto che la sola considerazione per la quale potrebbe essere aumentato l'importo del mutuo da accordarsi all'Ing. Franco è quella che nella assegnazione del valore dello stabile da ipotecare non è stato tenuto conto dello esonero quindicennale della imposta sui fabbricati;

Considerato che tale esonero, del quale gode la  
 Cooperativa Igea non continuerebbe a favore  
 dello Istituto qualora, in via di aggiudicazione,  
 lo stabile venisse in sua proprietà;  
 e di paura che convenga mantener ferma la cifra  
 del mutuo in corrispondenza dei due terzi del va-  
 lore di prima assegnato al sillino dell' Ing. Fran-  
 co.

8.- Liquidazione della polizza Di Fede

Il Direttore Generale riferisce che il Signor Ni-  
 colo Di Fede, morto il 11 gennaio u.s., era assicurato  
 presso la New York con una polizza di lire 20.000.-  
 di categoria Meista, durata 25 anni, emessa il 15  
 gennaio 1901.

Dij

Al momento del decesso era scaduta da due  
 giorni la rata semestrale di premio 15 gennaio  
 1916. - Essa non risulta pagata, ma  
 poiche la polizza accorda un termine di  
 tolleranza all' uopo di 30 giorni - il contratto  
 da questo punto di vista - non puo' non rite-  
 nersi in vigore all'atto del Sinistro.

Ma e' da tener presente un'altra importan-  
 te circostanza.

L'assicurato aveva stipulato questi per un



ammontare complessivo di L. 6293. - Il pagamento degli interessi in L. 661.46 fu sospeso dal 15 gennaio 1914. La polizza, coi sensi dell'allegato di prestito, avrebbe potuto essere riscattata d'ufficio, ma, a dar corso all'operazione, stava il fatto del premio pagato.

In ogni modo l'Ufficio svolgera le pratiche per la conservazione del contratto, e scisse all'assicurato - come in ogni caso consimile - che l'effettuata conossione del premio non pregiudica i diritti dell'Istituto per cio che riflette il riscatto d'ufficio previsto dalle condizioni che regolano il prestito. Tali pratiche non sortirono l'effetto desiderato. L'Istituto deve ora decidere se liquidare il capitale di L. 20.000, considerando che all'atto del decesso la polizza era in corrente coi premi, o se tenuto conto delle circostanze surriferite, limitarsi a liquidare il prezzo di riscatto. In quest'ultimo caso il riscatto dovrebbe essere ragionevolmente riportato alla data d'insolvenza degli interessi prestito: cioe al 15-1-1914, restituendo agli aventi diritto le 4 rate semestrali di premio posteriormente pagate. Così calcolato il valore di riscatto ammonta a L. 7720. - alle quali dovrebbero aggiungersi, al titolo sud 1666.40 detto

In totale L. 9386,40

È vero che l'allegato di prestito porta che

lo Istituto è autorizzato a procedere al riscatto d'ufficio in caso d'insolvenza degli interessi prestati; ma sembra che tale clausola, a parte quel carattere imperativo che essa contiene, e che è a tutto vantaggio di uno solo dei contraenti, sia stata dettata più che altro da un certo spirito di cautela; nel senso di evitare che, determinandosi un forte cumolo di interessi arretrati, possa avvenire che il valore di riscatto sia un giorno insufficiente a coprire il prestito concesso e gli interessi relativi.

Che se poi si volesse in ogni modo ritenere un vero diritto di applicazione immediata, nel caso di insolvenza degli interessi, dubbio invece appare quando, come nel caso attuale, sia pagato il premio, e cioè il corrispettivo del rischio.

Arg.

Il Comitato, su proposta del Direttore Generale, autorizza la liquidazione del capitale assicurato di L. 20.000.

9. Polizze del Signor Achille Longhi

Il Direttore Generale comunica la seguente relazione.



Il Sig. Longhi Dottor Achille è assicurato con  
police:

della "Prussiana", Cap. L. 10.000 - Cat. Vita Intera  
in data 23.9.1911.

dell' "Ancora", Cap. L. 10.000 - Cat. Mista in data

18.11.910 ... della "Concordia", Cap. L. 2976 - Cat.  
Mista in data 13.1.907 ... della "Concordia",  
Cap. L. 1984 - Cat. Mista in data 30.4.1907.

Egli è stato assunto dal Ministero della  
"Marina", quale Dr. Chimico straordinario e  
trovati addetto al Laboratorio Chimico Princi-  
pale situato a San Bartolomeo, per il control-  
lo chimico-fisico di tutto quanto la R. Mari-  
na acquista e fra questo vi sono anche le  
sostanze esplorative, quali la balistite, cordite,  
nitrolo, miscele fulminanti, fulminato di  
mercurio, polvere nera e infume.

Il patto contrattuale della "Prussiana",  
Art. 3° lettera e, con stabilisce:

### Annullamento dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione diviene nullo e  
cessa ogni diritto verso la Società ad eccezio-  
ne di quelli che risultano dal paragrafo  
6 delle presenti condizioni;

e) Se l'assicurato senza proprio accordo con la Società, passasse anche provvisoriamente ad un'occupazione o professione, che implichi un'attività qualsiasi od un soggiorno in miniere o laboratori, in cui si fabbrica polvere da fuoco o materie esplodenti.

I patti contrattuali dell' "Ancora", non includono riserve per il rischio speciale in oggetto: solo all' Art. 1° è detto che:

"Art. 1° Base del contratto è la proposta, cui quanto viene indicato circa l'età, il domicilio, lo stato civile e le condizioni di salute dell'assicurato, come pure circa le altre circostanze menzionate nel modulo di proposta." (in proposta è dichiarato dottore in chirurgia).

Orj

I patti contrattuali della "Concordia", all' articolo 2 stabiliscono:

"Art. II° - La Società garantisce tutti i rischi di morte qualunque ne sia la causa, e nessuna restituzione è stabilita circa il soggiorno, la professione, i viaggi, il suicidio, o la morte in duello.

Nessuna discussione dunque nei confronti delle polizze della "Concordia", che garantiscono anche l'aggravamento del rischio verificatosi per



la nuova carica assunta dall'assicurato.

Per le altre due polizze sorge invece la questione.

Sottoposto il quesito all'Ufficio Attuariale per l'applicazione del soprappremio; esso avverte che:  
"Il Dottor Longhi, pur non essendo continuamente addetto alla fabbricazione di esplosivi, può essere pure inviato, come egli stesso dichiara, dal Ministero da cui dipende, ad ispezionare fabbriche di esplosivi o ad esaminare esplosivi in genere, quali la balistite, le cordite ecc.

Ne segue che il Dr. Longhi, almeno nelle condizioni attuali, ha una professione che gli impedirebbe, a norma della Circolare N. 12 dell'ufficio Attuariale, di conchiudere una assicurazione diretta con l'Istituto, e quindi questo ufficio non vede ragione per consentire all'assicurato la validità del contratto stipulato con la Prussiana, sia pure mediante un soprappremio.

Quindi la polizza N. 179049 Prussiana dovrebbe rimanere sospesa per tutta l'epoca della guerra, o almeno fino a che il Dottor Longhi non riprenda quelle stesse occupazioni che egli dichiarò nella proposta fatta alla Prus-

nana.

Per quanto riguarda la polizza dell' Ancora, sembra a questo ufficio che a norma dell' art. 1° delle dette Condizioni di polizza e facendo riferimento alle disposizioni del Codice di Commercio sull' aggravamento del rischio, anche il detto contratto debba rimanere "sospeso".

Per quanto riguarda infine la polizza della Compagnia "Concordia", diamo completa adesione al giudizio che codesto ufficio ha dato e che cioè il Dottor Longhi a norma delle condizioni di polizza della "Concordia" è coperto dal rischio di morte anche per le condizioni attuali della sua professione, senza soprapprezzo."

Orf

L' Istituto quindi non accetta di coprire il maggior rischio derivante dalla nuova occupazione dell' assicurato.

Vediamo allora che cosa può accadere.

Per quanto concerne la polizza della Prussiana, in relazione all' articolo 3 lettera e si dovrebbe ritenere che avendo l' assicurato dichiarata la nuova occupazione e l' Istituto non accettato il maggior rischio, non essendosi verificato cioè l' accordo



la polizza subisce il riscatto.

Ma si può anche chiedere: le disposizioni che determinano l'annullamento e quindi il solo diritto al riscatto valgono soltanto in quanto l'assicurato abbia affrontato il maggior rischio senza pieno accordo, o anche quando notificato il maggior rischio esso non venne accettato dalla Società; oppure in quest'ultimo caso, potrebbe dirsi che deve essere applicato l'Articolo 451 del Codice di Commercio?

Tanto più che in l'altra polizza dell'Anno, nei riguardi della quale, non essendovi patto speciale, è da ritenersi che valgano le disposizioni della Legge, e nel caso pratico l'Art. 451 e cioè:

"Art. 451. I cambiamenti di residenza, di occupazione di Stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'Art. 432, e se l'assicuratore, dopo averne notizia, non chiede lo scioglimento del Contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

L'assicurato infatti ha dichiarato la sua nuova occupazione, e l'Istituto non accetta il maggior rischio: si dovrebbe quindi chiedere lo scioglimento del contratto rimborzando la terza parte del

premio.

Si sottopone comunque il quesito all'Onorevole Comitato Permanente perché si conforti del suo autorevole parere.

Il Comitato, dopo opportuna discussione, è di parere che contenga consentire i contratti in vigore, mediante l'applicazione di un soprappremio, ragguagliato al capitale, per la garanzia dell'extra rischio speciale, e stabilisce nella misura del 3% del capitale assicurato, il soprappremio da applicare nel caso onde trattarsi.

10. - Sinistro Stagni Luigi - Liquidazione.

Art

Il Direttore Generale riferisce intorno al sinistro su testa Stagni Luigi assicurato con polizza N° 55463 emessa dall'Istituto il 4 febbraio 1915, in forma mista a 25 anni, per il capitale di lire 20.000. Avendo l'ufficio cui è affidato il servizio di liquidazione sinistri riferato che l'assicurato aveva prestato servizio militare ritenne opportuno di far ordinare delle indagini intorno alla causa della morte.

Le indagini furono affidate all'Ispettore



Compartimentale Cas. Catalano e da esse risulta che lo Stagni lavorava a P. M. Capua Veter in licenza quando essendo affetto da febbre viscerale chiese di essere ricoverato nell'ospedale militare.

Mentre la malattia seguiva il suo corso regolare si manifestò una intensa e violenta polmonite che procedendo a rapido decorso ne determinò la morte.

L'ufficio provvedette anche a fare eseguire altre indagini intorno alla data d'incasso dell'ultimo premio e le risultanze di tale indagine portano ad affermare che nessuna eccezione possa essere sollevata per quanto si riferisce al pagamento del premio eseguito in tempo utile per ridare pieno vigore al contratto.

Il Comitato Permanente sentita la relazione del Direttore Generale esprime l'assenso che possa ammettersi a liquidazione il sinistro su testa Stagni Luigi morto a P. M. Capua Veter l'11 gennaio per bronco polmonite.

#### 11. Sinistro Rocca Angelo.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta fatta dalla Unione Nazionale fra

Viazzatori e Rappresentanti di Commercio,  
in merito alla liquidazione del sinistro su  
testa Rocca Angelo Mario socio della Unione  
predetta e assicurato presso l'Istituto con polizza  
66547 per lire

Essendo il Sig. Rocca morto per causa  
di guerra l'Istituto ammetteva a liquidazione  
la polizza emessa dalla "Finice", e ceduta  
all'Istituto per la somma di L. 10000, eccedendo  
per la polizza emessa dall'Istituto il patto  
limitativo inserito nell'allegato per la copertura del  
rischio di guerra in conseguenza del quale l'I-  
stituto non corre rischio sulla stessa testa per som-  
ma superiore a lire 10000.

Al rifiuto opposto da questo Istituto la Contra-  
ente risponde con lettera del seguente tenore:

Orf

" In riscontro pregiata vostra 7 corrente, non vi  
nascondiamo la nostra meraviglia per la tesi in-  
cessa sostenuta che fin d'ora oppugnamo, fidenti  
che la vostra Spett. Direzione Generale non s'ora  
insistere, per questi motivi:

" 1°) Perche nella proposta di assicurazione fir-  
mata dal nostro consocio Sig. Rocca Angelo  
Mario (polizza 66547) il medesimo dichiarava  
di essere in possesso di altra polizza coll'Istituto.



" A nostro parere quindi la denuncia essendo stata  
fatta era dovere dell'Istituto esaminare prima di ac-  
cettare, il nuovo contratto, ed avendolo accettato,  
" deve mantenerlo integralmente, tanto più se si  
considera che il contratto Istituto Unico ha  
" carattere di "collettiva", di modo che per parte  
" nostra la clausola delle lire 10000 quale mas-  
simo di rischio, la riteniamo non applica-  
bile.

" 2°) In favore di questa nostra interpretazio-  
" ne, sta il precedente di aver l'Istituto accet-  
tato il mantenimento in valore della po-  
" lizza 66570 (Ortolani Raffaello) benchè  
" questi possedeva altre assicurazioni con l'Isti-  
tuto stesso e per la somma di lire 30000.  
" coperta dal rischio di guerra..

" 3°) Perchè la polizza 188914 emessa  
" dalla Fenice comportava già di per se  
" il rischio di guerra senza pagamento di  
" sopra premio..

" Ne deriva quindi che la polizza 66547  
" dal nostro Sodalizio contratta in favore  
" del Rocca Angelo Mario (e per la quale  
" abbiamo pagato il sopra premio di copertura  
" per il rischio di guerra) diventa un contratto

che ha il suo completo valore, in quanto che sarebbe illegale ed ingiusto che l'Istituto dovesse beneficiare di un sopra premio per copertura di un rischio che in realtà non viene pagato.

Per questi motivi e per altri che eventualmente ci riserviamo di sottoporre in opportuna sede, ed in conformità al parere favorevole del nostro legale, insistiamo onde ci sia al più presto riconosciuta la completa validità della polizza 66547 col relativo allegato per rischio di guerra.

La prima obiezione sollevata dalla Contraente ha un valore non indifferente.

Alla domanda contenuta in proposta:

Avete assicurazioni vita in corso con l'Istituto  
 l'assicurato risponde affermativamente.

Orf

Di fronte a questa dichiarazione l'Ufficio V' dopio aver verificato il casellario degli assicurati diretti con esito negativo avrebbe dovuto estendere le sue indagini al casellario degli assicurati con le Compagnie che hanno ceduto il portafoglio, o quanto meno avrebbe dovuto chiedere spiegazioni all'assicurato il quale, indubbiamente, le avrebbe fornite.

La mancata risposta alla sanativa do-



manda: siete assicurato presso quale Compagnia?  
si può interpretare nel senso che il Rocca  
abituato a pagare su quietanze rilasciate dal  
l'Istituto Nazionale nel denunciare l'esistenza  
di un precedente contratto sulla sua testa in  
corso con l'Istituto intendeva riferirsi al con-  
tratto Fenici di cui l'Istituto stesso era dive-  
nuto il cessionario.

È portata la questione su questo terreno  
il Magistrato potrebbe anche essere impressiona-  
to.

In merito alla seconda delle eccezioni sol-  
levate dal contraente l'Ufficio liquidazioni  
espone i seguenti fatti:

In data 1° luglio 1915 il Sig. Raffaello  
Ortolani nato il 25 gennaio 1877 - che aveva  
prestato servizio militare nella sua classe col  
grado di sottotenente di artiglieria sottoscrisse  
presso l'Istituto una proposta per il capita-  
le di lire 2500 forma Vita Intera - contra-  
ente l'Unione Viaggiatori chiedendo l'immedia-  
ta copertura del rischio di guerra.

Alle domande contenute in proposta:

"In caso affermativo:

"Presso quale Compagnia? Per quale capita-

le? Da quando?

"Per quale specie d'assicurazione? E' essa ancora in vigore?"

"Fu accettata a condizioni speciali?"

"Avevate assicurazioni vita in corso con l'Istituto?"

L'assicurato rispose "si per l. 2500 coll' Unione Viaggiatori " evidentemente riferendosi al contratto che presentava in quel momento all'Istituto senza accennare alla persistenza di polise in corso presso alhe Compagnie o presso l'Istituto.

L'Istituto in primo tempo emettera un allegato alla polizza N° 66570 per garanzia immediata di rischio di guerra subordinando tale garanzia al pagamento di un sovrappremio annuo di lire 150 con la clausola che se contratti preesistenti presso Compagnie che cedettero il loro portafoglio avessero portata la copertura del rischio uguale o superiore al le lire 10.000 l'allegato doveva ritenersi privo di efficacia.

(W)

Successivamente con altra appendice, che non variava pero' alcuno dei patti stabiliti dall'allegato emesso in precedenza, il Sig. Ortolani veniva rimborsato del sovrappremio versato ed esonerato dal corrisponderlo in avvenire per avere come



provato, con documento rilasciato dall'Autorità Militare, di appartenere alla 1<sup>a</sup> categoria della Classe 1877 e di essere iscritto alla milizia territoriale in qualità di ufficiale di Artiglieria.

L'affermazione dell'Unione Viaggiatori "In favore di questa nostra interpretazione, sta il precedente di aver l'Istituto accettato il mantenimento in valore della polizza 66570 (Ortolani Raffaello) benché questi possedeva altre assicurazioni con l'Istituto stesso e per la somma di L. 30.000 coperte dal rischio di guerra..." costituisce quindi una circostanza nuova sconosciuta dall'Istituto all'atto dell'accettazione del rischio, circostanza che l'Istituto stesso non era in grado di appurare mancando un accenno sotto una forma qualsiasi all'esistenza di altre polizze.

Dalle verifiche eseguite risulta che il signor Ortolani ha infatti in vigore tre polizze le quali per fatto contrattuale garantiscono il rischio di guerra.

E precisamente si tratta:  
della polizza N° 988, per un capitale di L. 12.92  
Concordia, della polizza N° 15800/1 per un capitale di L. 10.000 "New York", della polizza Numero 4623295 per un capitale di lire 15000 "New York".

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale per ragioni di merito e per criterio di correttezza industriale esprime avviso che convenga procedere alla liquidazione del Sinistro Bocca Angelo Mario su polizza dell'Istituto, ravvisando poi la opportunità che siano eseguite accurate indagini per tutti gli altri contratti stipulati dall'Unione Viaggiatori al fine di eccipire la nullità della garanzia dei rischi di guerra, fatta con gli appositi allegati; per tutti quanti quegli assicurati sulla cui testa l'Istituto trovasi già esposto per somma eguale o superiore alle lire 10000. In base alle risultanze di tali indagini l'Istituto provvederà in pari tempo al rimborso dei soprappremi percepiti su rischi non corsi.

Orj

12. Liquidazione polizza Fuzzi Leonardo

Il Direttore Generale riferisce intorno alla liquidazione della polizza su testa del Sig. Fuzzi Leonardo emessa dalla Compagnia la "New York" l'otto ottobre 1888 in forma mista di fendimento 25 anni sul capitale di lire 5000.

Il contratto venne a maturazione l'8 ottobre



1913 ma l'assicurato richiese il pagamento soltanto in data febbraio 1916. Secondo il disposto dell'articolo 924 del Codice di Commercio, l'Istituto potrebbe ritenere colpito dalla prescrizione annuale l'esecuzione del contratto, ma il Direttore Generale espone l'avviso che in linea di contenza trattandosi di un contratto quinto a termine conviene ammettere la liquidazione tardiva del contratto stesso.

Il Comitato Permanente sentita la relazione del Direttore Generale in merito alla liquidazione della polizza Luzzi Leonardo quinta a termine l'8 ottobre 1913 espone avviso conforme alla proposta del Direttore Generale.

Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio

*[Signature]*

Il Direttore Generale

*[Signature]*

Il Consigliere Segretario est. n. 1000

*[Signature]*

